

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00713/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 713 del 2019, proposto da

Marta Anzelmo, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Palermo, via della Libertà, 62;

***contro***

Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato della Salute - Dipartimento per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Chiara Maida non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in

## Medicina Generale

della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia

in data 11 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti; - dell'allegato A al D.D.G. n. 9/2018, pubblicato in data 11 gennaio 2019 sul sito della Regione Sicilia - del D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 con cui è stato sostituito l'allegato A della graduatoria

definitiva a seguito di alcune rettifiche, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo

posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche

se al momento sconosciuti;

- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Sicilia con particolare

riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia

delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso, in particolare del verbale n. 1;

- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 17 dicembre 2018;

- per quanto di ragione, dei verbali di ricorrezione delle commissioni esaminatrici ed in particolare dei verbali n. 3 della I, III e VI commissione;
- per quanto di ragione, dei verbali n. 3 del 2 gennaio 2019 della III commissione e del 4 gennaio 2019 della I commissione nella parte in cui le medesime commissioni ormai decadute hanno ricorretto non più non più in forma anonima ed ormai ad abbinamenti fatti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidente Regione Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato della Salute - Dipartimento per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente ha formulato, in via dubitativa, una richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, per l'ipotesi in cui "il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite";

ritenuto che è onere della parte ricorrente l'esatta individuazione dei soggetti controinteressati;

considerato che nel caso in esame le censure proposte hanno un contenuto e uno scopo tali da comportare, in caso di accoglimento, effetti non limitati ad una singola posizione soggettiva (dato il contingentamento dei posti a concorso), onde la stessa formulazione delle censure – e non già la valutazione del Collegio - determina la necessità di evocare in giudizio tutti i partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa collocati nella graduatoria finale in posizione utile, nonché coloro che, collocatisi in posizione non utile ma anteriore rispetto all'odierna ricorrente,

potrebbero giovare di eventuali scorrimenti;

Ritenuto pertanto che, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, sussistano – alla luce dell’elevato numero dei soggetti in questione - i presupposti di legge per autorizzare l’istanza della parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell’Assessorato salute della Regione Siciliana, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), autorizza l’integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione; rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 18 giugno 2019.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Tulumello**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

## IL SEGRETARIO